

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25

del 29.1.2004

O G G E T T O

Consiglio di Stato. Rotondo Antonia Anna c/ Consorzio ASI, Comune di Molfetta e Regione Puglia. Ricorso per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n.3713/03 resa dal TAR Puglia su ricorso n.110/02 (espropri per insediamenti industriali in agro di Molfetta, C.da San Martino).

L'anno duemilaquattro, il giorno ventinove del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PUBBLICATA IL 3.2.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Giunta Comunale stabiliva di non costituirsi nei giudizi amministrativi instaurati – a cura dell’Avv. Antonio Faconda – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dai Sigg.ri Rotondo Atonia Anna (proprietaria di un villino in agro di Molfetta alla partita 9918 fg.5, part.81, con circostante terreno destinato ad uliveto e fruttato riportato alle particc. 339 e 340 ex 187, per una estensione complessiva di circa 23.000 mq.), Angione Maria (proprietaria di un terreno con annesso fabbricato abitativo in catasto al fg.5, partici. 174 e 176), coniugi De Toma Giacomo e Di Stefano Teresa (proprietari di un terreno esteso 8.000 mq. Destinato in prevalenza ad uliveto riportato in catasto al fg.5 partic. 40) sottoposti a procedura espropriativa – Zona ASI – per insediamenti industriali da realizzare da imprese private i cui atti adottati erano stati oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Puglia;
- I detti ricorsi, proposti c/ il Consorzio ASI ed il Comune di Molfetta , erano intesi ad ottenere l’annullamento delle delibere consortili n.527 del 27.7.00 e n.899 del 7.12.00, recanti la dichiarazione di pubblica utilità dei beni immobili della ricorrente, nonché delle delibere commissariali ASI nn.103 del 13.3.02 e 294 del 5.6.02, recanti la riapprovazione del progetto di allocazione degli insediamenti produttivi e quindi la rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità; dei connessi decreti di occupazione del 10.6.2002; della ulteriore delibera ASI n.432 del 6.8.2002 recante l’annullamento dei verbali di immissione in possesso del 22.7.02, nella parte in cui disponeva la rinnovazione delle occupazioni con richiesta al Comune di fissazione di nuova data che veniva fissata il 6.9.02; dei verbali di immissione in possesso della predetta data del 6.9.02, nonché del successivo decreto di esproprio n.885 dell’8.4.2003 recante l’espropriazione definitiva del plesso immobiliare;
- La II Sez. del TAR Puglia, con sentenza n.3713 depositata il 2.10.2003, resa sui ricorsi riuniti nn. 17, 19 e 443/01 e n.1060/02, ha respinto tutte le doglianze mosse con il ricorso rubricato al n.1060 (proposto da tutti i ricorrenti) dichiarando irricevibili ed inammissibili i medesimi ricorsi rubricati al n.1060 e condannando l’ASI al risarcimento dei danni, limitando però questi alla abusiva detenzione degli immobili dal 22.7.02 al 6.9.02;
- Avverso la suddetta sentenza i ricorrenti hanno proposto gravame al Consiglio di Stato al quale, con atto notificato a questo Ente in data 15.01.04 con prot. n.4, hanno chiesto l’annullamento in toto della sentenza stessa, nonché di tutti gli atti impugnati con i ricorsi nn.17, 19, 443/01 e con quelli tutti rubricati al n.1060/02 con la condanna degli intimati al risarcimento dei danni per l’abusiva occupazione protrattasi sin dal 22.7.02 ed illegittimamente reiterata in data 6.9.02 e comunque per la perdita della proprietà dei beni;
- Ritenuto, percorrendo la logica fatta propria nei precedenti ricorsi per la quale, pur essendoci un interesse del Comune all’insediamento nella zona industriale, esso è affievolito nel merito rispetto a quello preminente dall’ASI, di non costituirsi nel giudizio instaurato con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale dai Sigg. Rotondo Atonia Anna, Angione Maria e dai coniugi De Toma Giacomo e Di Stefano Teresa per l’annullamento della sentenza n.3713/03 resa dalla II Sez. del TAR Puglia – Bari sui ricorsi riuniti nn. 17, 19 e 443/01 e n.1060/02, con invito all’Ufficio Legale di richiedere all’ASI la costituzione;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell’Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di non costituirsi nel giudizio instaurato con ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale dai Sigg. Rotondo Atonia Anna, Angione Maria e dai coniugi De Toma Giacomo e Di Stefano Teresa, meglio specificato in premessa, con invito all'Ufficio Legale di richiedere all'ASI la costituzione.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.